



Messaggio Municipale

Legislatura
2024-2028

Accompagnante il Regolamento comunale sulla videosorveglianza dei beni e del demanio pubblici del Comune di Vezia

Numero	Data	risoluzione municipale
36/26	17.03.2026	n. 201 del 30.03.2026

Signora Presidente,
Signore e Signori Consiglieri comunali,

ci permettiamo di sottoporre alla vostra attenzione il Messaggio municipale no. 36/26 accompagnante il Regolamento comunale sulla videosorveglianza dei beni e del demanio pubblici del Comune di Vezia.

PREMESSA

Un sistema di videosorveglianza, che necessita di una base legale tramite Regolamento, diventa indispensabile per proteggere la collettività e in particolare prevenire furti e danni alle infrastrutture pubbliche, in quanto si manifestano sempre più spesso intrusioni, furti, imbrattamenti e parecchi vandalismi.

L'intento è quello di dissuadere le attività illecite e tutelare la sicurezza, il decoro, l'igiene e l'integrità degli immobili di proprietà comunale.

La formulazione del Regolamento è tale che può considerare una o più sorveglianze, rispettivamente monitorare impianti, e procedere in futuro, se lo si riterrà necessario, a videosorvegliare con un sistema più articolato e completo un numero più elevato di punti.

ASPETTI GIURIDICI

Dal profilo giuridico, la videosorveglianza richiede una base legale, formalizzata attraverso un Regolamento comunale, specificato poi da un'Ordinanza municipale.

I dati personali possono essere elaborati soltanto in presenza di un Regolamento e per l'adempimento di un compito legale (principio della legalità, art. 6 cpv. 1 della Legge cantonale sulla protezione dei dati personali – LPDP).

La semplice Ordinanza municipale, la cui emissione è di competenza del Municipio, da sola non costituisce un ordinamento giuridico sufficiente, in quanto l'esigenza della tutela della personalità si traduce, nell'ambito della videosorveglianza dissuasiva, nella necessità di una base legale che ne regoli la raccolta dei dati e la loro elaborazione.

CONCLUSIONE

Il Municipio, per mezzo di questo Regolamento, intende garantire per il futuro, la possibilità di poter attuare una videosorveglianza qualora vi sia una necessità in tal senso.

Visto quanto precede, invitiamo il Consiglio comunale a voler

RISOLVERE :

1. È adottato il Regolamento comunale sulla videosorveglianza dei beni e del demanio pubblici del Comune di Vezia.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

La Segretaria comunale:

Roberto Piva

Laura Bariffi

Allegato: Regolamento comunale sulla videosorveglianza dei beni e del demanio pubblici del Comune di Vezia.

Commissioni incaricate dell'esame:

- Petizioni

REGOLAMENTO COMUNALE
SULLA VIDEOSORVEGLIANZA
DEI BENI E DEL DEMANIO PUBBLICI
DEL COMUNE DI VEZIA



MAGGIO 2026

Art. 1 Campo di applicazione.....	3
Art. 1bis Definizioni.....	3
Art. 2 Scopo della videosorveglianza.....	3
Art. 3 Principi	4
Art. 4 Trasmissione di dati a terzi	4
Art. 5 Durata di conservazione, anonimizzazione e distruzione delle immagini	4
Art. 6 Videosorveglianza su fondi di proprietà di terzi	4
Art. 7 Organo responsabile.....	5
Art. 8 Entrata in vigore e abrogazione	5

Art. 1 Campo di applicazione

¹Il presente regolamento si applica alla videosorveglianza dei beni (patrimoniali e amministrativi) e del demanio pubblici del Comune di Vezia, eseguita dallo stesso o da suoi mandatari.

²Per gli aspetti della videosorveglianza, secondo il capoverso 1, che non sono disciplinati dal presente regolamento, è applicabile la Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP) ed il relativo regolamento d'applicazione (RLPDP).

³La sorveglianza del demanio pubblico comunale effettuata dal Comune o da suoi mandatari, in esecuzione di compiti legali diversi da quelli previsti dall'art. 2 del presente regolamento, è retta dal diritto speciale e dalla legislazione cantonale sulla protezione dei dati.

Art. 1bis Definizioni

a) Videosorveglianza dissuasiva

¹Con la videosorveglianza dissuasiva s'intendono prevenire minacce e turbamenti alla sicurezza e all'ordine pubblico tramite la posa ben riconoscibile di apparecchi di videosorveglianza con un campo di visione circoscritto a uno specifico bene del demanio pubblico.

²La videosorveglianza dissuasiva è predisposta per la registrazione costante di segnali d'immagine. Nella misura in cui è tecnicamente e finanziariamente realizzabile, beni o interessi protetti sono schermati da filtri della privacy.

³L'analisi delle immagini avviene successivamente alla commissione di un atto illecito, per l'identificazione e il perseguimento dei responsabili.

b) Videosorveglianza osservativa

¹Con la videosorveglianza osservativa s'intende garantire la supervisione e, se del caso, il ripristino, del corretto flusso del traffico di autoveicoli in seguito a disturbi, disfunzioni o pericoli.

²La videosorveglianza osservativa avviene in tempo reale, con immagini in chiaro. È riservata la registrazione delle immagini in caso di necessità.

c) Videosorveglianza invasiva

¹Con la videosorveglianza in modalità invasiva s'intende gestire:

- a) l'accesso a beni amministrativi o a strutture pubbliche, oppure
- b) la logistica.

²La videosorveglianza invasiva avviene in tempo reale, con immagini in chiaro. È riservata la registrazione delle immagini in caso di necessità.

Art. 2 Scopo della videosorveglianza

La videosorveglianza, ai sensi del presente regolamento, avviene a supporto dell'esecuzione di funzioni di polizia locale.

- Art. 3 Principi
- ¹Le persone interessate sono adeguatamente informate sulla presenza di videocamere, sull'area videosorvegliata, sullo scopo perseguito e sull'organo responsabile.
- ²La videosorveglianza deve essere idonea e necessaria agli scopi per cui è predisposta e deve sussistere un rapporto ragionevole tra ingerenza nella personalità e lo scopo perseguito.
- ³Le videoregistrazioni non possono essere utilizzate o trasmesse per uno scopo che, secondo la buona fede, sarebbe incompatibile con gli scopi previsti dal presente regolamento.
- ⁴Le videoregistrazioni devono essere protette da adeguate misure di sicurezza, a tutela della loro autenticità, confidenzialità e integrità.
- Art. 4 Trasmissione di dati a terzi
- ¹Di principio, le videoregistrazioni non sono trasmesse a terzi.
- ²Nel caso di procedimenti civili, penali, o amministrativi, le videoregistrazioni possono essere trasmesse alle autorità competenti nella misura in cui ciò sia necessario a titolo di prova. I dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi.
- Art. 5 Durata di conservazione, anonimizzazione e distruzione delle immagini
- ¹Le videoregistrazioni possono essere conservate per un massimo di 15 giorni.
- ²È riservata la conservazione di una copia delle videoregistrazioni in caso di procedura civile, penale o amministrativa, fino alla conclusione della stessa.
- Art. 6 Videosorveglianza su fondi di proprietà di terzi
- ¹Il Comune può installare e gestire impianti di videosorveglianza anche su fondi e infrastrutture non di sua proprietà, ma situati sul territorio comunale, qualora ciò sia giustificato da un interesse pubblico preponderante, in particolare per motivi di sicurezza, prevenzione di atti illeciti o tutela delle persone e dei beni.
- ²L'installazione e l'esercizio di impianti di videosorveglianza su fondi di proprietà di terzi sono subordinati alla conclusione preventiva di una convenzione scritta con il proprietario del fondo o dell'infrastruttura interessata.
- ³La convenzione deve disciplinare almeno:
- a. l'autorizzazione all'installazione e all'utilizzo degli impianti;
 - b. la durata dell'autorizzazione e le condizioni di revoca;
 - c. le responsabilità relative alla posa, alla manutenzione e alla sicurezza degli impianti;
 - d. la ripartizione dei costi;
 - e. la responsabilità quale titolare del trattamento dei dati personali;
 - f. le modalità di accesso alle registrazioni e la loro eventuale trasmissione alle autorità competenti.
- ⁴La videosorveglianza effettuata ai sensi del presente articolo è soggetta alle disposizioni del presente regolamento nonché alla legislazione cantonale in materia di protezione dei dati. Rimane riservato il diritto speciale.

Art. 7 Organo responsabile

¹Il Municipio è l'organo responsabile della videosorveglianza, ai sensi dell'art. 4 ^{cpv. 6} LPDP.

²Esso può emanare le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente regolamento. Definisce, in particolare, il servizio comunale o il mandatario incaricato di eseguire la videosorveglianza, i luoghi soggetti a videosorveglianza, le modalità e le condizioni della videosorveglianza, i diritti di accesso alle registrazioni e le misure di sicurezza.

³Vigila sulla corretta applicazione e sul rispetto del presente regolamento e delle disposizioni cantonali sulla protezione dei dati personali.

Art. 8 Entrata in vigore e abrogazione

¹Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione governativa.

²Con la sua entrata in vigore sono abrogati tutti gli eventuali regolamenti precedenti sullo stesso tema.

Approvato con Risoluzione Municipale no. 201 del 30 marzo 2026

Per il Municipio

Il Sindaco:
Roberto Piva

La Segretaria:
Laura Bariffi

Approvato dal Consiglio comunale nella seduta del xxx 2026.

Per il Consiglio comunale

Il Presidente:

La Segretaria:
Laura Bariffi

Approvato dalla Sezione degli enti locali il xxx.